



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Gli strumenti di tutela del ludopatico quale soggetto debole e il sovraindebitamento

Prof. Gabriele Salvi

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Siena



Introduzione

“Quello che la gente non capirà mai è che non gioco per vincere”. E per che cosa, allora? “Per continuare a giocare, per rimanere nella zona della macchina, dove nient’altro ha importanza”.

Questo passaggio di un dialogo con la giocatrice d’azzardo Millie costituisce l’architrave di un importante studio che l’antropologa e ricercatrice del Mit di Boston, l’americana Natasha Dow Shüll, ha dedicato al machine gambling, le macchine per il gioco d’azzardo («Architetture dell’azzardo: progettare il gioco, costruire la dipendenza», 2015)

Introduzione

Il G.A.P. (Gioco d'azzardo patologico) deve clinicamente intendersi come la conseguenza di un comportamento volontario di gioco d'azzardo, persistente in un individuo vulnerabile alla dipendenza, che presenta cioè alterazioni preesistenti dei normali sistemi della gratificazione, del controllo degli impulsi e delle funzioni cognitive correlate: dunque ci troviamo in presenza di un comportamento disfunzionale da dipendenza psicologica, con costante (o quasi) presenza di livelli di compromissione della sfera economica dell'individuo.

Introduzione

Il disturbo da gioco d'azzardo e le ricadute sulla vita di relazione

Cass. civ., sez. I, ord., 22 settembre 2022 n. 27773

«Il nucleo familiare, a causa dell'accesa conflittualità tra i genitori che si manifestava in condotte persecutorie poste in essere dal padre della minore nei confronti della sua compagna, era sotto osservazione. Per l'effetto, il Tribunale per i minorenni aveva sospeso dalla responsabilità genitoriale il padre, il quale a causa della ludopatia di cui era affetto, non contribuiva ai bisogni della figlia ed era in cura presso il SERD. Dopo una prima fase di comportamenti aggressivi ed antisociali, tuttavia, gli incontri con la minore erano risultati positivi per entrambi. Dopo la morte della madre il Tribunale per i minorenni ha collocato la minore presso una casa famiglia ed ha aperto il procedimento volto alla verifica dello stato di abbandono», (omissis) cui aveva fatto seguito la dichiarazione di adottabilità della bambina.

Introduzione

Il disturbo da gioco d'azzardo e le ricadute sui rapporti di lavoro

Cass. civ., sez. lav., 29 settembre 2015, n. 19307

Si tratta della vicenda di un dipendente di Poste Italiane, a cui era stato intimato il licenziamento intimatogli per l'appropriazione di somme di denaro disponibili per motivi di servizio. Il lavoratore ha inteso provare l'assenza della propria capacità di intendere e di volere, in origine basata soltanto su una dipendenza da gioco con macchine a gettone (slot machines). Ma, il disagio psicologico connesso alla dipendenza da gioco non aveva determinato un'incapacità psichica talmente grave da impedirgli, di rendersi conto del significato delle sue azioni, come risultava anche dalla relazione di uno psicologo da lui prodotta e nella quale si parlava soltanto di "disturbi d'ansia". I fatti interrompevano il legame fiduciario necessariamente intercorrente fra datore di lavoro e lavoratore addetto al maneggio di denaro, senza che rilevasse l'entità del danno patrimoniale arrecato.

La Corte di Cassazione ha ritenuto evidente la rottura del «legame fiduciario», a prescindere dalla «entità del danno patrimoniale arrecato». Allo stesso tempo, viene ritenuto secondario il «disagio psicologico» lamentato dall'uomo e connesso alla sua «dipendenza da gioco». Secondo la Cassazione, «il disagio psicologico connesso alla dipendenza da gioco non aveva determinato un'incapacità psichica talmente grave da impedire» all'uomo di «rendersi conto delle sue azioni». Di conseguenza, sanciscono i Giudici della Cassazione, è da considerare come legittimo il provvedimento adottato dall'azienda, perché il «licenziamento» è stato collegato «non all'entità del danno patrimoniale» prodotto dal lavoratore, bensì all'evidente «rottura del vincolo fiduciario».

Introduzione

Il disturbo da gioco d'azzardo e attività negoziale

Cassazione n. 29438/2021 ritiene che «in proposito, è comunque necessario ricordare che la ludopatia, anche quando accertata, non consente di inferire in maniera immediata, diretta ed incontestabile la incapacità naturale. Giova rammentare che, secondo l'insegnamento di legittimità espresso in sede penale, in astratto, anche i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di infermità di cui agli artt. 88 e 89 c.p. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità formatasi alla luce del richiamato arresto impone che la verifica, caso per caso, dell'eventuale infermità relativa (anche con riferimento al vizio del gioco d'azzardo) passi per l'accertamento dei seguenti aspetti:

- 1) se il disturbo abbia consistenza, intensità e gravità tali da incidere effettivamente sulla capacità di intendere e di volere del reo, escludendola o scemandola gravemente;
- 2) se il disturbo sia poi in concreto collegato da un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa»

Introduzione

La dipendenza patologica dal gioco d'azzardo determina spesso un ricorso eccessivo al credito

Frequente è, infatti, la richiesta da parte del debitore-ludopatico, dopo la concessione di un primo finanziamento, di ulteriori prestiti necessari, sia per ottenere nuova liquidità da destinare al gioco d'azzardo, sia per estinguere i precedenti finanziamenti (finanziamenti con funzione solutoria)

Introduzione

Ciò determina una duplice matrice dell'intervento che si presenta come necessario:

- la riduzione della possibilità di disporre
- la soluzione dell'indebitamento

Le forme di tutela dell'incapace

Il codice civile prevede misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia, dunque anche dei soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo.

Le suddette misure sono:

INTERDIZIONE (giudiziale) e INABILITAZIONE

Artt. 414 – 432 c.c.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Artt. 404 – 413 c.c.

Le forme di tutela dell'incapace

Tribunale Varese, 25 novembre 2009

«È ammissibile il ricorso all'amministratore di sostegno a favore di soggetto affetto da ludopatia, al fine di fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilare sulla gestione del suo patrimonio imponendo soglie limite di spesa nell'ottica di un riacquisto della capacità di gestire il denaro e di una riduzione della propensione al gioco».

Le forme di tutela dell'incapace

Cass. civ., ord. 7 marzo 2018, n. 5492

Atteso che la prodigalità configura autonoma causa d'inabilitazione, ai sensi dell'art. 415, comma 2, cod. civ., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, può adottarsi la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, nell'interesse del beneficiario, anche in presenza dei presupposti di interdizione o di inabilitazione e dunque anche quando ricorra tale condizione.

Il codice della crisi e dell'insolvenza

Gli strumenti previsti dal codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. 12 Gennaio 2019, n. 14 in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) a fronte di un eccessivo ricorso al credito da parte del debitore ludopatico

Il codice della crisi e dell'insolvenza


Tre strumenti che possono risultare utili:

- Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Liquidazione controllata
- L'esdebitazione

Il codice della crisi e dell'insolvenza

Tre strumenti che possono risultare utili:

- Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Liquidazione controllata
- L'esdebitazione



La questione di fondo:

La valutazione della colpa grave e della malafede del debitore e le conseguenze di tale valutazione rispetto ai diversi istituti

Il codice della crisi e dell'insolvenza

- Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Liquidazione controllata
- L'esdebitazione

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

«Il **consumatore sovraindebitato**, con l'ausilio dell'OCC [organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento], può proporre ai creditori **un piano di ristrutturazione dei debiti** che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. **La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.** (art 67 CCI)

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 2 del codice della crisi e dell'insolvenza

1. Ai fini del presente codice si intende per:

(...)

e) **«consumatore»**: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III [s.n.c.], IV [s.a.s.] e VI [società in accomandita per azioni] del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 2 del codice della crisi e dell'insolvenza

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) «**crisi**»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
- b) «**insolvenza**»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- c) «**sovraindebitamento**»: **lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore**, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (...), e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Le condizioni soggettive ostative

Art. 69 Condizioni soggettive ostative

«1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, **ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode**».

(disciplina previgente: art. 12 bis, comma 3, legge 3/2012)

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Le condizioni soggettive ostative

Art. 68 - Presentazione della domanda e attività dell'OCC

«2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

A) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e **della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni**»;

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore



Il consumatore che abbia contratto debiti per avere liquidità da investire nel gioco d'azzardo o per estinguere precedenti finanziamenti volti a permettergli il gioco d'azzardo ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode?

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

La giurisprudenza

Tribunale Mantova, 05 Settembre 2019:

«rilevato infine che la causa principale dell'indebitamento va rinvenuta nella dedizione al gioco d'azzardo sicché deve ritenersi che il ricorrente abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, ricorrendo quindi l'ipotesi di cui all'art. 12 bis co. 3 della legge n. 3/2012;

Tribunale Catania, 11 agosto 2020

«Affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell'unità sanitaria locale. È necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitato inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico»

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Trib. Torino 8 giugno 2016

«pur avendo il signor [...] dato luogo al proprio sovraindebitamento, tuttavia risulta avere tenuto detto comportamento incolpevolmente per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica la ludopatia che ha peraltro affrontato sottoponendosi volontariamente alle necessarie cure» [analoga motivazione in Trib. Cuneo 19 giugno 2017].

Trib. Torino 31 dicembre 2018

«[...] la causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata e tale da avere portato all'apertura di un'amministrazione di sostegno»

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Trib. Ravenna 22 luglio 2021

«Inoltre la documentazione integrativa depositata esclude (...) che si possa (...) discorrere di negligenza o di colpevole stato di sovraindebitamento, tenuto conto (...) del carattere oggettivamente grave della patologia ludopatica del ricorrente»

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Trib. Torino, 24 febbraio 2022

«È stato evidenziato dal primo Giudice che beneficiario di una procedura di amministrazione di sostegno a far data dal 28.8.2020 in quanto affetto da “disturbo da gioco d’azzardo”, risulta preso in carico dall’Asl 3 di Torino – Ser.D. di Collegno dal 2 maggio 2018 ed è stato precedentemente preso in carico dal medesimo servizio nel periodo 13 agosto 2009-1° gennaio 2010. Proprio l’accesso al Ser.D. già nell’anno 2009 fa ritenere che la patologia del debitore sussistesse sin da allora e che si sia aggravata proprio a causa della chiusura del percorso intrapreso, riavviato solo successivamente, allorché l’esposizione debitoria era ormai esplosa. Una tale percorso non pare d’altra parte anomalo, risultando la patologia da cui è affetto il debitore particolarmente insidiosa in quanto il gioco d’azzardo risulta una pratica in una certa misura socialmente accettata, con la conseguenza che il paziente non risulta facilmente “agganciabile” dai servizi, se non in una fase di totale svelamento della crisi di vita che lo ha travolto. **Deve dunque escludersi nel caso in esame, (...) la ricorrenza di un colpevole stato di sovraindebitamento, tenuto conto della patologia ludopatica del ricorrente».**

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Tribunale Oristano, 07/04/2023

Affinché i soggetti ludopatici possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è necessario che la ludopatia non integri una natura colposa, ma sia frutto di una effettiva patologia, preferibilmente oggetto di riscontro anche da parte dell'unità sanitaria locale. E' necessario, quindi, documentare che una simile condizione di disturbo renda il sovraindebitamento inconsapevole dei rischi finanziari derivanti dalla frequentazione delle sale giochi a fronte della necessità di sottoporsi ad un apposito programma terapeutico.

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore


La vicenda prende le mosse dal deposito di un ricorso, da parte di un consumatore, di una domanda per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, situazione, quest'ultima, imputata dal ricorrente ad una condizione patologica di ludopatia in corso di risoluzione. Il Giudice sardo, con la sentenza in discorso, riteneva omologabile il piano di ristrutturazione.

In particolare, il Giudice riteneva non condivisibile l'eccezione di carenza di meritevolezza in capo al ricorrente affermando, tra l'altro, che "il consumatore non può dunque ritenersi immeritevole quando, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza finendo per trovarsi in una condizione di sproporzione tra risorse e passività non causata da una condotta gravemente imprudente". Il Giudice elencava dunque una serie di "fattori esterni" che, nel caso di specie, erano stati ritenuti rilevanti; tra questi, veniva fatta menzione della "ludopatia certificata". Sul punto, afferma il Tribunale che, tenendo conto del carattere oggettivamente grave della patologia ludopatica del ricorrente, la documentazione da costui depositata sarebbe tale da escludere gli elementi fondanti la colpa dell'indebitamento.

Infine, segnala il Giudice che l'Istituto di credito concedente un finanziamento al debitore ricorrente non avrebbe tenuto conto del merito creditizio dello stesso, con conseguente violazione dell'art. 124-bis TUB. A tal proposito, l'aver il ricorrente falsamente dichiarato per iscritto di non essere gravato da altri finanziamenti non costituisce esimente per l'Istituto di credito "in quanto il medesimo non è esonerato dal condurre proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente" (si vedano le recenti pronunce Trib. Pisa del 20 aprile 2023 e Trib. S.M. Capua Vetere del 24 aprile 2023).

Viene affermato pertanto che "il contegno omissivo del consumatore non pregiudica quindi l'omologa del piano presentato"

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore



Rilevanza del carattere patologico del gioco d'azzardo

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il contenuto del piano

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 67 Procedura di ristrutturazione dei debiti

1. (...) **La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.**
3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data (...)

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

La procedura

1. Il debitore propone il piano ai creditori con l'ausilio dell'organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) con i documenti prescritti (art. 67 CCI)
2. La domanda è proposta al giudice da un OCC, che presenta una relazione su alcuni aspetti centrali, fra cui l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 68 OCC)

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

La procedura

3. Omologazione del piano da parte del giudice (art. 70 CCI)

N.B. Quando uno dei creditori contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

4. Esecuzione del piano (art. 71 OCC – vigilanza dell'OCC)

Il codice della crisi e dell'insolvenza

- Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- **Liquidazione controllata**
- L'esdebitazione

La liquidazione controllata

Art. 268 CCI Liquidazione controllata

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente (...) l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali.

Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila . Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

(...)

Il codice della crisi e dell'insolvenza

- Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Liquidazione controllata
- L'esdebitazione

Esdebitazione

Capo X del titolo V della parte I del codice della crisi e dell'insolvenza Esdebitazione

Sezione I

Condizioni e procedimento della
esdebitazione nella liquidazione
giudiziale e nella liquidazione
controllata
Artt. 278-281 CCI

Sezione II

Disposizioni in materia di
esdebitazione del soggetto
sovraindebitato
Artt. 282-283 CCI

Esdebitazione

Capo X del titolo V della parte I del codice della crisi e dell'insolvenza Esdebitazione

Art. 278 Oggetto e ambito di applicazione

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

(...)

Esdebitazione

Capo X del titolo V della parte I del codice della crisi e dell'insolvenza Esdebitazione

Art. 282 Esdebitazione di diritto

1. Per le procedure di **liquidazione controllata**, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. (...)

2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Esdebitazione

Capo X del titolo V della parte I del codice della crisi e dell'insolvenza

Esdebitazione

Art. 280 Condizioni per l'esdebitazione

1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. (...);

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Esdebitazione

Capo X del titolo V della parte I del codice della crisi e dell'insolvenza Esdebitazione

Art. 283 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

1. Il debitore persona fisica **meritevole**, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, **può accedere all'esdebitazione solo per una volta**, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

Esdebitazione

Capo X del titolo V della parte I del codice della crisi e dell'insolvenza Esdebitazione

Art. 283 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. 8.

Grazie per l'attenzione!

gabriele.salvi@unisi.it

